COMUNE DI SCIDO

(Reggio Calabria)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 15/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TRA I COMUNI DI SCIDO, DELIANUOVA E COSOLETO

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17.30 e seguenti, convocato per determinazione del Dott. Pietro Paolo Germanò, tramite avviso scritto, consegnato ai consiglieri a mezzo p.e.c./a mano, si è riunito in modalità videoconferenza e pertanto in luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020, nonché disciplinata con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 28/03/2020, in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Pietro Paolo Germanò, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.D	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI – NO)
1	ZAMPOGNA	GIUSEPPE	Sindaco	SI
2	PALUMBO	ANNUNZIATO	Cons. Mag.	NO
3	GERMANÒ	PIETRO PAOLO	Cons. Mag.	SI
4	SETTINERI	GIOVANNA	Cons.Mag.	SI
5	SCOPELLITI	MARIA LAURA	Cons. Mag.	SI
6	TARSITANI	GIUSEPPE GIOVANNI	Cons. Mag.	SI
5	IELATI	BIAGIO	Cons. Mag.	NO
8	IOCULANO	MARIA FRANCESCA	Cons.Mag.	SI
9	RACO	MARIA ANTONIA	Cons. Min.	SI
10	ALBERTINO	FRANCESCO	Cons. Min.	SI
11	CONDOLEO	ANTONIO	Cons. Min.	SI

PARTECIPANTI N. 9 - NON PARTECIPANTI N. 2

Assiste, in modalità videoconferenza, il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe CLERI.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Pietro Paolo Germanò, constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 8 consiglieri su n° 10 consiglieri in carica, più il Sindaco, rileva che l'adunanza è legale e dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra riportato. Alle ore 17.51 partecipa alla riunione l'assessore Palumbo - PARTECIPANTI N. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Consiglio Regionale della Calabria, con deliberazione n. 1 06 del 1 O. 1 1.2006, ha approvato le Linee Guida della Pianificazione Regionale (ai sensi art. 17 c. 5- L. U.R. n.19/2002 e s.m.i.), con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI in particolare

- l'art. 71 e l'art. 71 bis della LUR - Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e s.m.i. (come modificata in ultimo dalla LR 35/2012) che obbligano i Comuni dotati di PSA ad associarsi (art. 71) per la costituzione nel termine massimo di mesi 6, dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) e art. 71 bis, per provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio;
- l'articolo 14, comma 27 del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che il legislatore rimette alla autonomia delle singole amministrazioni la scelta tra le convenzioni e le Unioni dei comuni, fermi restando i vincoli di popolazione minima che deve essere raggiunta e la trasformazione automatica delle convenzioni in Unioni nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi minimi di risparmio ed efficienza previsti dallo specifico Decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO che la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui ai successivi articoli e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

DATO ATTO che la popolazione complessiva dei comuni di Scido (Ab. 890), Delianuova (Ab. 3.299) e Cosoleto (Ab. 852) alla data del 31.12.2018, penultimo anno precedente, era di 5.041 abitanti, quindi superiore alla soglia minima di 3.000 per i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane fissata dal legislatore;

CONSIDERATO che Comune di Scido, il Comune di Delianuova e il Comune di Cosoleto hanno convenuto la modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali in materia di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, in attuazione dell'art. 71 bis della LUR 19/2002 e smi ed in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del DL 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni e

RITENUTO di approvare lo schema Schema di Accordo per la gestione associata dello Sportello Unico per l'Edilizia tra i Comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto, con Delianuova Capofila;

Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

Passando alla votazione per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 10; Favorevoli: n. 7 (Maggioranza); Contrari: 0; Astenuti: n. 3 (Minoranza)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo Schema di Accordo per la gestione associata dello Sportello Unico per l'Edilizia tra i Comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. De Bruno.

Con separata votazione [PARTECIPANTI: n° 10; Favorevoli: n. 7 (Maggioranza); Contrari: 0; Astenuti: n. 3 (Minoranza)] il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME I SEGUENTI PARERI:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ARCH. DE BRUNO ANTONINO

SCHEMA ACCORDO
Per la GESTIONE ASSOCIATA del SUE

Oggetto: Schema di Accordo per la gestione associata dello Sportello Unico per l'Edilizia tra i Comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto.

Premesso che:
- il Consiglio Regionale della Calabria, con deliberazione n. I 06 del I O. 1 1.2006, ha approvato le Linee Guida della Pianificazione Regionale (ai sensi art. 17 c. 5- L. U.R. n.19/2002 e s.m.i.), con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli;

- Con accordo tra i comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE
- l'art. 71 e l'art. 71 bis della LUR - Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e s.m.i. (come modificata in ultimo dalla LR 35/2012) che obbligano i Comuni dotati di PSA ad associarsi (art. 71) per la costituzione nel termine massimo di mesi 6, dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) e art. 71 bis, per provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio;
- l'articolo 14, comma 27 del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che il legislatore rimette alla autonomia delle singole amministrazioni la scelta tra le convenzioni e le Unioni dei comuni, fermi restando i vincoli di popolazione minima che deve essere raggiunta e la trasformazione automatica delle convenzioni in Unioni nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi minimi di risparmio ed efficienza previsti dallo specifico Decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui ai successivi articoli e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

DATO ATTO che la popolazione complessiva dei comuni di Scido (Ab. 890), Delianuova (Ab. 3.299) e Cosoleto (Ab. 852) alla data del 31.12.2018, penultimo anno precedente, era di 5.041 abitanti, quindi superiore alla soglia minima di 3.000 per i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane fissata dal legislatore;

Tutto ciò premesso e considerato:

TRA I COMUNI:

1. Comune di Scido in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale;
2. Comune di Delianuova in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale
3. Comune di Cosoleto in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto della convenzione

1. Con il presente articolo si stabilisce la gestione associata delle funzioni e servizi comunali, in materia di: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, in attuazione dell'art. 71 bis della LUR 19/2002 e smi ed in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del DL 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Art. 2: Enti partecipanti alla gestione associata

I. Partecipano alla gestione associata i precitati Enti:

1. Comune di Scido in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale;
2. Comune di Delianuova in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale
3. Comune di Cosoleto in persona del sindaco pt domiciliato per la sua carica c/o la sede Municipale

Art. 3: Finalità, sede, responsabile

1. La funzione associata *per la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale* è localizzata presso la sede dell'Ente Capofila e costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti la gestione associata di funzioni e servizi riguardanti "la pianificazione urbanistica", nonché il necessario impulso per lo sviluppo di progetti e iniziative comuni per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

2. La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
e) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

3. Viene affidata alle Strutture Periferiche dei Comuni aderenti l'attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione del servizio associato *"URBANISTICA"* dei dati comunali necessari per una corretta gestione delle attività e dei servizi.

Art. 4: Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

I. L'esercizio associato della gestione delle funzioni inerenti l'urbanistica, come disciplinato dalla presente convenzione comprende:
a) Gestione della strumentazione urbanistica generale (PSA e piani di area vasta) e relative varianti e di tutta la strumentazione di pianificazione riconducibile ai Comuni aderenti all'associazione, con le seguenti funzioni:
-supporto ai Sindaci per l'esame dei piani comunali, regionali e provinciali;
-predisposizione dei piani urbanistici;
-cura del procedimento di formazione, approvazione ed aggiornamento del Piano Strutturale Associato e predisposizione delle varianti, anche mediante la promozione e la partecipazione agli accordi di pianificazione;
-predisposizione dei regolamenti urbanistici e cura del procedimento di formazione ed approvazione dei regolamenti medesimi;
-predisposizioni delle valutazioni sugli effetti ambientali dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici;
-assicurazione della corretta informazione al pubblico, in collaborazione con il garante dell'informazione.
b) Gestione associata dei Piani Attuativi Unitari (PAU) che sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio Comunale, in attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato o del Piano Operativo Temporale, ove esistente ed hanno i contenuti e l'efficacia:
-dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17 -08- 1942 n. 1150 e s.m.i.;
-dei piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17 -08- 1942, n. 1150 e s.m.i.;
-dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18-04- 1962 n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
-dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 -10- 1971 n. 865 e s.m.i.;
-dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge 5 -08-1978 n. 457 e s.m.i.;
-dei piani di protezione civile.

Relativamente ai procedimenti di cui sopra, l'Ufficio Unico Associato è preposto alle seguenti funzioni:
-predisposizione dei piani attuativi e delle relative varianti;
-studi e valutazioni sugli effetti ambientali dei piani attuativi;
-cura delle procedure di approvazione dei piani attuativi;
-informnazione e partecipazione del pubblico al procedimento.
e) Gestione associata del regolamento edilizio, con le seguenti funzioni:
-predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi dei Comuni Associati;
-cura del procedimento di formazione, approvazione ed aggiornamento dei regolamenti edilizi. d)
Costituzione e gestione associata del seguente Sportello:
-Sportello Unico dell'Edilizia.

2. All'Ufficio Unico Associato sono, altresì, attribuite le attività, le funzioni ed i procedimenti indicati al precedente comma, in luogo delle strutture dei singoli Comuni convenzionati, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dalla presente convenzione. L'Ufficio Unico Associato potrà, inoltre, assumere la gestione di ulteriori servizi e funzioni individuate dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Responsabile-Coordinatore e dell'Ufficio Unico Associato.

3. L'adozione e l'approvazione dei strumenti urbanistici generali ed attuativi, delle relative varianti e dei regolamenti edilizi, è di competenza dei singoli Comuni convenzionati.
4. costituzione del catasto degli incendi (L 353/2000 "legge-quadro in materia di incendi boschivi" O.P.C.M. n. 3624 del 22.10.2007 (GU n. 253 del 30.10.2007) e revisione annuale dello stesso.

5. L' Ufficio Unico Associato gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente verrà adottato il sistema di dematerializzazione dei dati.

Art. 5: Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

1. Le Strutture operative delle Sedi periferiche dei Comuni gestiscono l'attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'Ente Capofila dei dati comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia di URBANISTICA.

CAPO II- FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6: Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio comune

1. La funzione associata "URBANISTICA" è costituita da un'unica Struttura così articolata:
a) Sede Centrale presso il Comune di _____ "Ente Capofila" ;
b) Sedi Periferiche presso i singoli Comuni associati collegate tra loro e con la sede centrale, tramite rete telematica ed a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.

2. Compete all'Ufficio Unico Associato la predisposizione e trasmissione ai Comuni della previsione di spesa annuale per il funzionamento della stessa e del relativo rendiconto, con specifico riferimento alle spese per il personale, servizi e forniture, necessari al corretto svolgimento dei servizi.

3. L' Ufficio Unico Associato è inserito all'interno del complesso dei servizi associati gestiti dal Comune.

4. I singoli Comuni associati individuano e nominano uno o più Referenti interni e assicurano la corretta partecipazione alla gestione e sviluppo dei servizi.

5. I Comuni aderenti alla gestione associata si impegnano ad adottare tutte le iniziative e le misure utili al buon funzionamento dei servizi associati.

6. In particolare, si impegnano a:
a) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei servizi, in tutte le fasi procedimentali riconducibili alla funzione associata" URBANISTICA", così come specificato nel Regolamento generale di gestione;
b) partecipare agli incontri periodici del gruppo di lavoro permanente, indetti dal Responsabile-Coordinatore della funzione associata per l'efficiente erogazione e gestione dei servizi;
e) comunicare con la massima tempestività alla funzione associata" URBANISTICA", gli archivi, le banche dati e tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;

d) mantenere aggiornate le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali, alla gestione razionale ed efficace dei servizi, oltre ad utilizzare gli applicativi e le strutture di gestione dei servizi;
e) attivare confronti e relazioni, anche per via telematica, che consentano la rapida soluzione di eventuali problematiche, con l'obiettivo di elevare l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utente;
f) garantire, comunque, la continuità e lo sviluppo dei servizi associati.

Art. 7: Regolamento per lo svolgimento delle funzioni

1. L'Ufficio comune per lo svolgimento della gestione associata dell' "URBANISTICA" applicherà le norme di dettaglio che saranno stabilite con apposito regolamento di gestione da approvarsi successivamente, con riferimento, altresì, allo Sportello Unico per l'Edilizia.

2. In relazione al fatto che il Regolamento di cui al precedente comma 1 è da considerare, a tutti gli effetti di legge, quale appendice del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi "Vigente m ciascun singolo Comune aderente, all'approvazione dello stesso, provvederà quale Organo competente, la Giunta Comunale.

CAPO III: RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZTONATI

Art. 8: Decorrenza e durata della convenzione e modifiche della composizione

1. La presente convenzione ha decorrenza dal ..... e sino al ....., per una durata minima inderogabile stabilita in anni 3 e potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti partecipanti.

2. Nell'ipotesi di rinnovo, gli Enti partecipanti potranno, inoltre, esercitare la facoltà di recesso dalla presente convenzione e/o concordare uno scioglimento consensuale dal vincolo associativo, attraverso comunicazione e/o accordo, entro il 30 giugno di ogni anno. In tal caso, il recesso o scioglimento sarò ritenuto operativo e valido dal 1.o gennaio dell'anno successivo, fatto salvo l'obbligo per il recedente di definire i rapporti di natura finanziaria pendenti.

3. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni, secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

4. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell' Ufficio Unico Associato, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9: Strumenti di consultazione tra i contraenti- funzioni di indirizzo sull'Ufficio Comune: Conferenza dei Sindaci

1. Viene demandata alla Conferenza dei Sindaci, o loro delegati, la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dei servizi.

2. La Conferenza viene convocata, almeno, due volte l'anno dal Sindaco dell'Ente Capofila, che assume la presidenza. Le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della Conferenza medesima saranno espletate da uno dei componenti appositamente individuato dal Presidente. La Conferenza si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno 1/3 (un terzo) dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del comune capofila, il quale provvederà alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

3. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati.

4. Il Responsabile- Coordinatore della funzione associata "URBANISTICA" presenta alla Conferenza dei Sindaci:
a) una relazione dettagliata sull'attività gestionale dei servizio, almeno ogni 6 mesi e, comunque, a fine anno;
b) un programma delle risorse necessarie per ottimizzare e/o ampliare i servizi da presentarsi entro il 30 Settembre di ogni anno;
e) una relazione a consuntivo su tutta l'attività svolta;
d) specifici programmi che potranno essere presentati di volta in volta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10: Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie.

1. Gli oneri, necessari al corretto svolgimento dei servizi per la realizzazione della gestione associata saranno determinati secondo i seguenti parametri:
- per il 70% sulla base della dimensioni demografiche (calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente), di ciascun Comune aderente;
- per il rimanente 30% sulla base della estensione territoriale.

2. La Conferenza stabilirà annualmente, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei Comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

3. Le spese di funzionamento dei servizi sono ripartiti pro-quota sulla base di previsione di spesa annuale con specifico riferimento alle spese per il personale, servizi e forniture, necessari al corretto svolgimento dei servizi.

Art. 11: Dotazione di personale

1. La funzione associata "URBANISTICA" si avvale della sede del Comune capofila, oltre alle sedi decentrate presso i Comuni aderenti.

2. Alla funzione associata è preposto un Responsabile- Coordinatore, con i compiti ad esso assegnati dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nominato dal Sindaco del Comune individuato quale Ente Capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci. Al Responsabile-Coordinatore, per come individuato, spettano e competono, pertanto, tutte le funzioni ed i compiti espressamente riportati nel precedente art. 4 della presente convenzione.

3. L'incarico del Responsabile- Coordinatore avrà una durata pari a quello della Convenzione;

4. La funzione associata sarà organizzata secondo i criteri definiti dal Responsabile- Coordinatore ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

5. L'individuazione del personale da assegnare al sevizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dai Comuni su proposta del Responsabile- Coordinatore, scegliendo, prioritariamente professionalità interne, previo ricognizione di quelle disponibili.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12: Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si dispone rinvio al redigendo regolamento di cui all'art. 7 della presente convenzione, alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione *de qua*.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono e trovano piena applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di EE.LL.

3. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 13: Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n ... , pagine, che viene firmato dalle parti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Pietro Paolo Germanò

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI

==========

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scido, li 23 LUG. 2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Marcella Tripodi

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).

☐ La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Scido, li 23 LUG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI

☐ Originale della deliberazione
☐ Copia conforme all'originale della deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI